

CITTA' DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Aggiornato in base al D.L. 34/2020 del 19/05/2020

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento	pag. 2
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta	pag. 2
Articolo 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	pag. 3
Articolo 4 – Esenzioni e agevolazioni	pag. 3
Articolo 5 – Applicazione dell'imposta	pag. 4
Articolo 6 – Obblighi tributari	pag. 4
Articolo 7 – Obblighi di dichiarazione del numero di presenze	pag. 5
Articolo 8 – Versamenti	pag. 5
Articolo 9 – Disposizioni in materia di controllo, accertamento e supporto	pag. 6
Articolo 10 – Sanzioni	pag. 6
Articolo 11 – Riscossione coattiva	pag. 7
Articolo 12 – Rimborsi	pag. 7
Articolo 13 – Contenzioso	pag. 7
Articolo 14 – Consulta permanente e relazione al Consiglio Comunale	pag. 7
Articolo 15 – Benefici per i turisti	pag. 8
Articolo 16 – Disposizioni finali e transitorie	pag. 8

Articolo 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l’Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell’imposta, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

Detto regolamento stabilisce inoltre gli interventi in materia di turismo, la destinazione dei proventi dell’imposta, tenendo conto delle seguenti priorità:

- interventi di manutenzione e recupero di beni culturali, paesaggistici ed ambientali rilevanti per l’attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- sviluppo e gestione di punti di accoglienza ed informazioni per i turisti;
- individuazione di strategie volte alla destagionalizzazione;
- finanziare la promozione turistica;
- finanziare le maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Articolo 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e si applica per tutti coloro i quali pernottano nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre, all’interno del territorio del Comune di Melendugno.

Presupposto dell’imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati all’interno del territorio del Comune di Melendugno.

Articolo 3 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell’imposta è chi a fronte di un corrispettivo, pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 2.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è:

- a) il gestore gestisce la struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato coloro che sono obbligati al pagamento dell'imposta ed è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ed è responsabile della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
- b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, c. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017;
- c) l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

Detti soggetti passivi devono considerarsi meramente esemplificativi e non esaustivi, poiché l'estensione dell'imposta è applicabile a qualsiasi struttura turistico-ricettiva comunque denominata, che presenti caratteristiche riconducibili ad una o più delle precedenti categorie site nel territorio comunale.

I soggetti di cui al comma 2 lettere a/b/c del presente articolo sono obbligati ad esporre al pubblico, in appositi spazi, informazioni per gli ospiti relative all'applicazione, entità ed esenzioni o riduzioni dell'Imposta di Soggiorno.

Articolo 4 – ESENZIONI e AGEVOLAZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- I minori entro il sesto anno di età;
- i villeggianti con più di settantacinque anni compiuti;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- coloro che pernottano nel periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre;
- i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore nel limite di numero uno(1);
- i cittadini che risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Melendugno;

L'Imposta viene, inoltre, applicata in misura ridotta del 50% nei confronti dei gruppi scolastici in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico. Analoga riduzione spetta, alle medesime condizioni, ai professori/accompagnatori degli studenti in visita didattica in numero di una riduzione ogni venticinque partecipanti.

I nuclei familiari pernottanti hanno una riduzione del 50% sul valore dell'imposta a partire dal 4° figlio.

Articolo 5 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate all'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente

valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione determinata in funzione del numero “stelle”.

3. L'imposta si applica, per persona e per ogni pernottamento, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nella misura determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.
4. L'imposta si applica sino ad un massimo di sette giorni per i mesi di giugno e settembre, tutti i giorni di pernottamento nei mesi di luglio e agosto. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad Euro 0,49.

Articolo 6 – OBBLIGHI TRIBUTARI

I soggetti indicati nell'articolo 3, c. 2 lettere a/b/c, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonchè degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, nelle more dell'approvazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal D.L. 34/2020 sono tenuti a comunicare al Comune:

-entro il terzo giorno utile dopo la fine di ciascuno mese;

Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, presenta le dichiarazioni ed effettua i relativi versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo dell'imposta, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8.

I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 lettera a/b/c, sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dallo stesso Comune di Melendugno;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, attraverso l'emissione della propria fattura/ricevuta fiscale numerata da consegnare al cliente (conservandone copia);

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art.2, all'arrivo presso la stessa struttura ed una volta registratisi, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore presso la quale pernotteranno.

Articolo 7 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI PRESENZE

Il soggetto di cui all'art. 3, comma 2 lettere a/b/c, deve presentare la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle more

dell’emanazione del presente decreto restano valide le comunicazioni indicate all’art. 6 del presente regolamento.

Articolo 8 – VERSAMENTI

1. Il soggetto di cui all’art. 3, comma 2 lettere a/b/c, deve provvedere al versamento dell’Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Melendugno, mediante accredito sul c/c Bancario intestato alla Tesoreria Comunale ovvero con l’utilizzo di posti elettronici presenti presso gli uffici comunali e nelle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. L’imposta dovrà essere versata entro lo stesso termine della presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 6;
3. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale “imposta di soggiorno”, con l’indicazione del numero di presenze e il mese di riferimento;
4. Nell’ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale “sanzioni imposta di soggiorno”.

Articolo 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SUPPORTO

1. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 158 a 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - inviare propri funzionari e/o dipendenti, alla presenza di un agente di polizia municipale, al fine di acquisire dati e informazioni e su richiesta chiedere l’esibizione dei registri ritenuti necessari alla verifica;nel caso di rifiuto da parte del gestore della struttura ricettiva all’esibizione della documentazione richiesta, il Responsabile d’Imposta provvederà alla segnalazione agli organi competenti (Guardia di Finanza, controllo giurisdizionale della Corte dei Conti, ecc.) per i successivi provvedimenti da adottare.
3. Il Comune supporterà, attraverso propri funzionari o soggetti incaricati dal Responsabile d’Imposta, i gestori di cui all’art. 3 comma 2, lettere a/b/c nell’espletamento degli adempimenti tributari previsti dal presente regolamento.

Articolo 10 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento da parte del soggetto passivo d'imposta che pernotta presso le strutture ricettive, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonchè secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.
3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta, ai soggetti gestori o titolari della struttura ricettiva.
4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Articolo 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, con le modalità di legge previste per gli enti locali, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.

Articolo 13 - CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 – CONSULTA PERMANENTE E RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Viene istituita una “consulta permanente comunale” composta dal Sindaco, dagli Assessori o Consiglieri delegati al Turismo ed al Bilancio, ed un Consigliere Comunale designato dalla minoranza, dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli albergatori, di cui all’art. 5 comma 3 a e b e delle locazioni brevi, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con il compito di monitorare la effettiva destinazione della spesa.
2. Ogni anno ed indicativamente entro il mese di marzo, è presentata al Consiglio Comunale una Relazione attestante la realizzazione degli interventi effettuati nel precedente anno e finanziati con i proventi dell’imposta in oggetto. La relazione dovrà altresì evidenziare le somme incassate e il rispetto dei vincoli di destinazione previsti in materia di turismo nell’art. 1 del presente regolamento.
3. Copia della relazione è inviata all’Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 15 – BENEFICI PER I TURISTI

1. Il Comune si riserva la facoltà di rilasciare a favore dei turisti che pagano l’imposta di soggiorno, tramite una app-card o altri strumenti similari, agevolazioni e/o scontistiche per determinati servizi presenti sul territorio e valevoli per l’intero periodo di soggiorno.

Articolo 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2021 e avranno efficacia dal secondo mese successivo alla pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e Finanze.